



COMUNE DI MONSANO  
PROVINCIA DI ANCONA

# REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA

**INDICE**

<b>TITOLO I - NORME GENERALI .....</b>	<b>4</b>
Art. 1 Oggetto .....	4
Art. 2 Definizioni .....	4
Art. 3 Classificazione dei rifiuti .....	6
Art. 4 Finalità del servizio di raccolta differenziata .....	7
Art. 5 Principi e contenuti del presente regolamento .....	8
Art. 6 Criteri organizzativi e gestionali .....	9
Art. 7 Tipologie di servizi di raccolta rifiuti .....	10
Art. 8 Divieti ed obblighi generali .....	11
Art. 9 Ordinanze contingibili ed urgenti .....	12
Art. 10 Soggetto Gestore .....	13
<b>TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI .....</b>	<b>13</b>
Art. 11 Definizione e disposizioni .....	13
Art. 12 Assimilazione dei rifiuti speciali .....	13
Art. 13 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati .....	14
Art. 14 Servizio di raccolta "porta a porta" .....	15
Art. 15 Servizio di raccolta "di prossimità" .....	16
Art. 16 Gestione della frazione verde .....	16
Art. 17 Gestione della frazione umida .....	17
Art. 18 Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico) .....	17
Art. 19 Gestione della frazione carta .....	18
Art. 20 Gestione delle frazioni plastica, vetro e lattine .....	19
Art. 21 Gestione della frazione secca residua .....	19
Art. 22 Gestione dei rifiuti ingombranti .....	20
Art. 23 Gestione dei rifiuti assimilati agli urbani .....	20
Art. 24 Gestione dei rifiuti urbani particolari .....	21
Art. 25 Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale .....	21
Art. 26 Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie .....	21
Art. 27 Conferimento e raccolta di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e derivanti dalle pratiche del fai da te .....	22
Art. 28 Altre raccolte differenziate .....	22
Art. 29 Associazioni di volontariato .....	22
Art. 30 Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione .....	22
Art. 31 Stazione ecologica .....	23
Art. 32 Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato .....	24
<b>TITOLO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI .....</b>	<b>24</b>
Art. 33 Definizione e disposizioni .....	24
Art. 34 Spazzamento .....	24
Art. 35 Spazzamento delle foglie .....	25
Art. 36 Cestini stradali .....	25
Art. 37 Raccolta rifiuti abbandonati .....	25
Art. 38 Raccolta carogne animali .....	26
Art. 39 Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri edili .....	26
Art. 40 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi .....	26
Art. 41 Pulizia dei mercati .....	27
Art. 42 Pozzetti stradali - grigliati .....	27
Art. 43 Aree adibite a circhi, giostre, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche .....	27
Art. 44 Altri servizi di pulizia .....	27
Art. 45 Sgombero neve .....	28
Art. 46 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata .....	28
Art. 47 Lavaggio dei contenitori .....	28
Art. 48 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati .....	29
Art. 49 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali .....	29
Art. 50 Disposizioni diverse .....	29
Art. 51 Lavaggio, disinfezione e diserbo delle strade e piazze .....	30
Art. 52 Gestione dei rifiuti cimiteriali .....	30
<b>TITOLO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO .....</b>	<b>31</b>

Art. 53	Principi fondamentali .....	31
Art. 54	Mezzi di raccolta .....	31
Art. 55	Destinazione dei rifiuti raccolti.....	32
<b>TITOLO V - ACCERTAMENTI E SANZIONI .....</b>		<b>32</b>
Art. 56	Controlli ed accertamenti.....	32
Art. 57	Sanzioni .....	32
<b>TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE .....</b>		<b>33</b>
Art. 58	Contratto integrativo.....	33
Art. 59	Disposizioni finali e transitorie .....	33
Art. 60	Entrata in vigore.....	33

Allegato A - Criteri di assimilazione

Allegato B – Scheda tecnica comunale

## TITOLO I - NORME GENERALI

### Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina in via generale la gestione integrata dei rifiuti urbani, di seguito denominati R.U., nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento. In particolare definisce le attività connesse ai servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale. La gestione integrata viene organizzata allo scopo di garantire il rispetto dei principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il presente Regolamento viene predisposto per quanto attiene ai servizi di igiene urbana ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

3. L'intera gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- a) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) fissare le modalità di conferimento dei rifiuti a seconda della tipologia di raccolta (es. stradale, domiciliare, presso la stazione di conferimento, ecc.);
- c) stabilire le modalità di raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani nel perimetro urbano e fuori dal perimetro urbano;
- d) stabilire le modalità di raccolta delle diverse frazioni differenziate dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani nel perimetro urbano e fuori dal perimetro urbano;
- e) garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- f) individuare i criteri per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
- g) assicurare lo spazzamento stradale;
- h) assicurare il trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
- i) evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

### Art. 2 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni:

- **UTENTE:** chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze;
- **UTENZE CONDOMINIALI:** edifici nei quali può essere utilizzato il sistema di conferimento collettivo;
- **UTENZE DOMESTICHE:** locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;

- UTENZE NON DOMESTICHE: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto;
- PRODUTTORE: l'utente la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;
- RACCOLTA DOMICILIARE: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario anche detta porta a porta;
- RACCOLTA STRADALE: la raccolta effettuata con contenitori collocati sulla strada pubblica ad uso di più utenze;
- RACCOLTA DI PROSSIMITÀ: isole non presidiate, aperte al pubblico e attrezzate con spazi e contenitori per la raccolta di diverse frazioni di rifiuto urbano differenziabile;
- RACCOLTA SU CHIAMATA: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata in precedenza con l'ente gestore.
- RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento;
- RECUPERO: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
- SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- STAZIONE ECOLOGICA: area presidiata e recintata, attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati, non dotata di strutture tecnologiche e/o processi di trattamento. Le frazioni di rifiuto conferibili sono carta, cartone, vetro, metallo, beni durevoli, legno, sfalci e ramaglie, inerti, ingombranti, imballaggi in plastica, pneumatici, T&F, neon, accumulatori al piombo, olio vegetale e minerale, pile esaurite, farmaci scaduti, ecc.;
- TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- SMALTIMENTO FINALE: il deposito finale in appositi impianti dei rifiuti;
- IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;
- IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le

caratteristiche;

- **IMBALLAGGIO TERZIARIO:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- **IMBALLAGGIO:** il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

### **Art. 3 Classificazione dei rifiuti**

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

3. Secondo l'origine i rifiuti sono così classificati:

- URBANI
- SPECIALI

Secondo le caratteristiche di pericolosità i rifiuti si distinguono in:

- NON PERICOLOSI
- PERICOLOSI

4. Sono rifiuti urbani:

1) i rifiuti domestici, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, vengono ulteriormente distinti in:

- a. rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccoli ossi, e simili;
- b. rifiuto secco riciclabile: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- c. rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia, non compreso nella descrizione delle diverse frazioni di rifiuto riciclabile;
- d. rifiuto vegetale: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- e. rifiuto potenzialmente pericoloso: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;

f. rifiuto ingombrante: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;

2) i rifiuti assimilati provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto 1), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità come indicato all'art. 12 del presente Regolamento.

I rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;

3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

4) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

5. Sono rifiuti speciali, così come definiti dall'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006:

- a. i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b. i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c. i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- d. i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f. i rifiuti derivanti da attività di servizio;
- g. i residui derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti provenienti da attività non domestiche;
- j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k. il combustibile derivato da rifiuti.

6. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati al precedente comma, sono tenuti a provvedere di norma, a proprie spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

7. Sono pericolosi i rifiuti non domestici, indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 sulla base degli allegati G, H ed I della medesima parte IV.

#### **Art. 4 Finalità del servizio di raccolta differenziata**

1. Il servizio di raccolta differenziata viene attuato, con separazione dei flussi di rifiuti a monte con l'obiettivo di:

- diminuire il flusso dei rifiuti indifferenziati da smaltire tal quale;

- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta quali carta, vetro, materiali metallici e plastica, cioè frazioni di R.U. che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di risorse disponibili da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;
- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei R.U. (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
- istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica separato per tipo (frigoriferi, TV, ecc...) per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari o sia auspicabile un trattamento differenziato;
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali le norme vigenti prescrivono (o comunque è opportuna) l'adozione di tecniche di trattamento separate;
- ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- contenere i costi della gestione integrata dei rifiuti urbani in equilibrio con i benefici derivanti dalla raccolta differenziata.

## **Art. 5 Principi e contenuti del presente regolamento**

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitarsi con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici in ognuna delle fasi previste nella gestione integrata dei rifiuti.

3. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti, nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti e nel separare correttamente i medesimi alla fonte.

4. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
- salvaguardare la fauna e la flora ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;

- mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

## **Art. 6 Criteri organizzativi e gestionali**

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

2. Il Consorzio Intercomunale Vallesina-Misa è titolare della gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sulla base delle competenze attribuite dalla Legge, dallo Statuto costitutivo e dalla delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 15.03.2007 mentre al Comune spettano le competenze attribuite per Legge nella medesima materia.

3. Il Consorzio, in accordo con il Comune, promuove, anche con l'istituzione di sperimentazioni, qualora opportuno, tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.

4. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento delle utenze, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

5. Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi, i servizi erogati ai sensi del presente Regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, delle diverse utenze, e alla effettiva richiesta di erogazione dei servizi. In particolare potranno essere adottate modalità diverse di raccolta dei rifiuti nella periferia rispetto al centro o stabilite diverse frequenze di raccolta, potranno inoltre essere attivate raccolte specifiche per specifiche categorie di utenze.

6. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Consorzio, in accordo con il Comune, si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

7. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati assume un ruolo residuale.

Per le modalità operative della raccolta differenziata si fa riferimento alle disposizioni contenute nella scheda tecnica comunale allegata (Allegato B).

8. Il principio dell'assegnazione alla raccolta del rifiuto indifferenziato di un ruolo residuale rispetto alla raccolta differenziata delle frazioni da avviare al riciclaggio può rendere necessaria, ai fini della predisposizione di sistemi di controllo e di incentivazione tariffaria, un'articolazione organizzativa della raccolta basata su contenitori ad accesso limitato da parte degli utenti.

9. Il Consorzio, in accordo con il Comune, introduce in funzione delle utenze considerate e della conformazione urbanistica del proprio territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:

- conferimento presso stazione ecologica comunale o sovracomunale;
- ritiro a domicilio con sistema di raccolta "porta a porta";

- ritiro su chiamata, fissando l'appuntamento alla centrale operativa del soggetto gestore;
- ritiro presso isole di prossimità stradali nelle zone e per le utenze che non vengono servite con sistema di raccolta domiciliare detta "porta a porta" per non tutte le frazioni di rifiuto;
- ritiro con contenitori stradali.

Il ritiro a domicilio (raccolta porta a porta) consiste nella raccolta presso singole utenze in giorni ed orari prefissati. In tale caso è fatto obbligo al cittadino di:

- esporre i contenitori all'esterno dell'abitazione secondo il calendario prestabilito;
- ritirare i contenitori dopo l'avvenuto svuotamento il più celermente possibile e comunque entro e non oltre le 12 ore successive, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- custodire i contenitori ricevuti dal Gestore all'interno delle pertinenze dell'immobile, solo in casi particolari accertati dall'Ufficio Tecnico e dal personale della Polizia Municipale, qualora sia impossibile posizionare i contenitori all'interno delle pertinenze dell'immobile, dietro apposita autorizzazione del Gestore, potranno essere posizionati, attraverso opportuni sistemi di fissaggio/ancoraggio, su area pubblica purchè non creino pregiudizio alla circolazione pedonale, veicolare e al decoro.

10. Per gli imballaggi è ammessa la deroga al conferimento in sacchi o in contenitori per utenze predeterminate e autorizzate.

11. Il ritiro su chiamata è utilizzabile per effettuare la raccolta presso singole utenze produttrici di consistenti quantità di materiali ed in particolare nella raccolta dei rifiuti ingombranti. Nell'ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al Gestore fissando, se possibile, l'appuntamento e le modalità di raccolta, il Gestore, nel rispetto delle modalità operative stabilite nella scheda tecnica comunale allegata (Allegato B), assicurerà che la raccolta avvenga in tempi compatibili con l'organizzazione del relativo servizio.

12. La dislocazione delle isole di prossimità viene stabilita dal Gestore in accordo con l'Amministrazione comunale, per quelle zone di territorio o per quelle utenze che ne possono usufruire. Il conferimento deve avvenire mediante differenziazione del rifiuto e la mancata osservanza dei criteri di differenziazione è sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 57 del presente Regolamento.

13. Il conferimento presso le stazioni ecologiche o strutture analoghe è realizzato secondo le specifiche indicate nell'apposito Regolamento.

14. Il Consorzio, in accordo con il Comune, può istituire, di norma tramite il Gestore, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

## **Art. 7 Tipologie di servizi di raccolta rifiuti**

1. Il Consorzio, in accordo con il Comune, definisce obbligatoriamente i servizi di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e individua i seguenti materiali per i quali è obbligatoria la raccolta differenziata e i conferimenti separati di:

- carta ed imballaggi in carta e cartone
- contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica
- farmaci scaduti, pile, contenitori T/F ed altri pericolosi
- frazione organica

- frazione verde
- legno ed imballaggi in legno
- contenitori per liquidi in metallo ed altri metalli
- RAEE (TV, monitor, rifiuti elettronici in genere)
- rifiuti ingombranti (mobilio, frigo, eccetera)
- scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse
- contenitori per liquidi in vetro e altro vetro
- materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche
- altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale
- materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore di origine domestica e derivanti dalle pratiche dal "fai da te"
- altri rifiuti urbani che presentano problemi nella fase di raccolta

2. Il Consorzio, in accordo con il Comune, ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.

## **Art. 8 Divieti ed obblighi generali**

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

2. Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti è vietato:

- a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta ubicati dai servizi comunali di smaltimento rifiuti nel Comune stesso;
- b) l'utilizzo per la raccolta del componente organico di sacchetti diversi da quelli in mater-b forniti dal Gestore;
- c) il conferimento di rifiuti non differenziati secondo le disposizioni e le modalità impartite dal gestore, di cui vengono date opportune forme di pubblicità;
- d) il conferimento di rifiuti indifferenziati nei bidoni del differenziato;
- e) esporre sacchetti o contenitori contenenti rifiuti, sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni del servizio di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;
- f) danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;
- g) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio;
- h) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- i) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, mozziconi di sigaretta e simili), escrementi di animali, spargimento di olio e simili;

- j) lo spostamento dei contenitori stradali e/o di prossimità per la raccolta dei rifiuti;
- k) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti e/o forniti alle utenze;
- l) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
- m) il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso;
- m) bruciare rifiuti quali plastica o altri materiali che possono generare inquinamento, disturbo e/o danni alle cose e alla salute delle persone, escludendo le frazioni che possono essere usate con le dovute cautele di sicurezza e in apposite strutture, quali combustibili senza causare pericolo di inquinamento, come il materiale ligneo-cellulosico (legname, carta ..) non trattato chimicamente o contenente porzioni di materiale estraneo;

### 3. Non viene considerato abbandono:

- il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare o "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, salvo il caso di errato conferimento o di deposito al di fuori di qualsiasi contenitore;
- il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della Frazione Organica dei rifiuti urbani, anche tramite compostaggio domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.

4. Il Consorzio, in accordo con il Comune, attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

5. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).

6. I produttori di rifiuti speciali e pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme di riferimento.

7. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

## **Art. 9 Ordinanze contingibili ed urgenti**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e visto quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs. n. 152/2006, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle

proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

### **Art. 10 Soggetto Gestore**

1. Il Consorzio, nell'ambito delle competenze attribuite dal proprio Statuto, sceglie il regime giuridico e definisce le procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati secondo le modalità di scelta del soggetto gestore previste dalla Legge e svolge la relativa attività di controllo.

2. Il Comune è tenuto a fornire al Consorzio ed agli Enti preposti tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da essi richiesti. Parimenti il Consorzio, anche tramite il Gestore, è tenuto a trasmettere al Comune tutte le informazioni da questo richieste per gli adempimenti di specifica competenza.

3. Il Comune è altresì tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle Regioni.

## **TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI**

### **Art. 11 Definizione e disposizioni**

1. Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come raccolta, trasporto e recupero/smaltimento) delle presenti tipologie di rifiuti urbani e speciali:

- Rifiuti Urbani Domestici, come definiti al precedente art. 3
- Rifiuti speciali assimilati agli Urbani ai sensi del successivo art. 23
- Rifiuti primari da imballaggio come definiti all'art. 218 del D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006.

### **Art. 12 Assimilazione dei rifiuti speciali**

1. Fatte salve le norme di Legge in vigore in materia di assimilazione, i criteri di assimilazione sono quelli previsti contenuti nel presente Regolamento (allegato A), in vigore fino a quando sarà operativo il punto comma 3.

2. Gli uffici competenti per particolari casi in cui le modalità gestionali di asporto rifiuti messe in atto non risultassero adeguate a gestire il ritiro secondo i criteri di efficienza, efficacia e razionalità o a causa della natura, qualità, quantità e modalità di conferimento del rifiuto, possono (previa stesura di una relazione che ne descriva le motivazioni) prevedere criteri di assimilazione diversi rispetto a quelli stabiliti al comma precedente.

3. In sede di introduzione del sistema tariffario da parte del Consorzio, quest'ultimo provvederà ad individuare criteri di assimilazione omogenei su tutto il territorio del Bacino n. 2 della Provincia di Ancona.

**Art. 13 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, nel rispetto del criterio di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità stabilite dal Consorzio in accordo con il Comune.

3. Le modalità e le frequenze di raccolta e le altre indicazioni specifiche vengono determinate dal Consorzio, in accordo con il Comune, e sono contenute nella scheda tecnica comunale allegata (Allegato B).

4. Il conferimento in cassonetti o altri contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale è improntato ai seguenti principi volti a favorire l'igiene della fase di conferimento nei contenitori stessi:

- a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi o i sacchetti devono essere chiusi con idoneo legaccio;
- b) è vietato introdurre nei contenitori rifiuti diversi da quelli previsti per il tipo di contenitore stesso. E' vietato inoltre conferire: sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici o pericolo nelle fasi di svuotamento, sostanze putrescibili senza verificare che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.
- c) i contenitori dati in dotazione devono essere tenuti puliti e conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta domiciliare, sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse. In caso di eccessiva produzione di rifiuti rispetto ai contenitori affidati, l'utente può fare richiesta di nuovi contenitori e/o sostituzione di quelli esistenti all'ufficio competente.
- d) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione e ogni dispersione nelle aree circostanti;
- e) i contenitori dovranno essere ritirati dagli utenti il prima possibile e comunque entro le ore 20:00 dello stesso giorno;
- f) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti.

5. Nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- rifiuti urbani pericolosi;
- beni durevoli;

- altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

6. I contenitori per la differenziazione di particolari flussi di rifiuti (pile, farmaci, ecc.) potranno essere collocati, ove possibile anche per esigenze di pubblica utilità, all'interno o in prossimità di attività produttive, dei negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

- a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- a collaborare con il Gestore, previo accordo con il Consorzio, nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
- a comunicare al Consorzio, anche tramite il Comune, ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

#### **Art. 14 Servizio di raccolta "porta a porta"**

1. Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti o in mucchi opportunamente legati e/o raccolti a seconda della tipologia dei rifiuti da conferire, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.

2. Per alcune frazioni dei R.U. il servizio potrà essere attuato su chiamata, ovvero sarà disponibile per gli utenti con frequenza definita, previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee.

3. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

4. Per le utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.

5. Il Gestore fornirà alle utenze di cui al precedente comma appositi bidoni di adeguata capacità che rimarranno di norma di proprietà del Consorzio, del Comune e/o del Gestore. Tali contenitori si considereranno in custodia degli amministratori del condominio e/o ditta o di chi in loro vece ha provveduto a ritirarli (od a cui sono stati consegnati) e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.

6. Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che il Consorzio, in accordo con il Comune, riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi i contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici competenti.

7. Per le utenze che abbiano una forte produzione di rifiuti urbani assimilati la consegna dei rifiuti stessi avverrà, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dal Gestore, previa approvazione del Consorzio, e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

8. I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né risultare sgradevoli alla vista, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà

intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

9. Alle utenze che si insediano nel territorio verrà fornito a cura del Gestore un kit di contenitori/sacchi comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.

### **Art. 15 Servizio di raccolta "di prossimità"**

1. I contenitori devono essere:

- adeguati alla frazione dei rifiuti che dovrà essere collocata negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste;
- in numero sufficiente ed opportunamente posizionati e il loro svuotamento va gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio;
- costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili;
- ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone;
- essere mantenuti in costante efficienza e puliti periodicamente dal Gestore.

2. L'utente è tenuto a servirsi degli idonei contenitori posizionati nel punto di prossimità assegnato. Qualora i contenitori risultassero non sufficienti, l'utente dovrà contattare il Gestore e/o l'Ufficio comunale preposto, per l'eventuale integrazione.

3. Qualora l'utente si trovi dal punto di prossimità assegnato ad una distanza superiore a 400 m, misurata lungo la pubblica via, è prevista la riduzione del 40% della somma dovuta per lo smaltimento degli RSU.

4. I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositato nel contenitore, deve essere rotto, piegato e pressato, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

5. Il servizio comprende inoltre la raccolta ad ogni passaggio di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori.

### **Art. 16 Gestione della frazione verde**

1. La raccolta della frazione verde dei R.U. viene effettuata di norma attraverso il conferimento a cura degli utenti presso la stazione ecologica comunale se attivata; in caso diverso il Consorzio, in accordo con il Comune, può prevedere modalità diverse di raccolta.

2. I rifiuti così raccolti devono essere destinati a recupero in appositi impianti di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali o altri usi consentiti.

**Art. 17 Gestione della frazione umida**

1. La raccolta della frazione umida dei R.U. viene effettuata sia con il sistema "porta a porta" sia con il sistema "di prossimità", con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.
2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno; il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, verrà comunque garantito il servizio almeno in una delle giornate.
3. I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti a perdere, di dimensioni e caratteristiche stabilite dal Consorzio, in accordo con il Comune, e posti all'interno di specifici contenitori dotati di norma di sistema antirandagismo.
4. Per le utenze quali pubblici esercizi, mense, altre attività con forti produzioni di questa frazione di R.U., ecc., comprese le utenze la cui frazione umida rientra nell'elenco dei rifiuti assimilabili agli urbani, verranno utilizzati appositi contenitori i quali di norma saranno svuotati con la stessa frequenza di quella prevista per la raccolta per le utenze domestiche.
5. I rifiuti così raccolti sono destinati a recupero in appositi impianti di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali o altri usi consentiti.
6. La pulizia dei contenitori stradali sarà effettuata periodicamente a cura del Gestore, mentre la pulizia dei contenitori dati in uso alle utenze nel servizio con sistema "porta a porta" spetta alle utenze stesse, così come indicato all'art. 47.

**Art. 18 Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)**

1. Il Consorzio, in accordo con il Comune, individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tariffa ex art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria all'autosmaltimento anche con l'utilizzo di idonea attrezzatura, da sottoscrivere da parte delle utenze interessate e comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
2. Agevolazioni per il compostaggio domestico:
  - a) gli utenti che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili è applicata una riduzione del 10 per cento sulla parte variabile della tariffa. A tal fine, gli utenti devono:
  - b) rispettare quanto indicato nel presente articolo;
  - c) presentare specifica richiesta;
  - d) praticare il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno;
  - e) accettare l'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del Gestore del servizio o del Comune di Monsano al fine di verificare la reale pratica del compostaggio;
  - f) fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo, in caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, sarà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata;

g) devono essere comunicate il Gestore del servizio ogni cambiamento delle condizioni; oltre all'eventuale cessazione delle stesse.

3. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare in terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

4. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni e le proprietà allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.

5. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

6. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile dall'edificio residenziale, privato e/o condominiale, e comunque ad una distanza non inferiore a 3 ml da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

7. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

8. nel caso in cui l'utente che pratica il compostaggio domestico non rispetti le prescrizioni contenute all'interno del presente articolo, creando quindi disagio alle abitazioni vicine e/o a terzi, è prevista una sanzione come riportato nel successivo Art. 57. A discrezione del Gestore e dell'Amministrazione comunale, il composter può essere comunque ritirato in qualunque momento, tramite apposito atto motivato (ordinanza etc).

## **Art. 19 Gestione della frazione carta**

1. La raccolta della frazione carta dei R.U., costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, viene effettuata attraverso il servizio di raccolta "porta a porta" e "di prossimità" con frequenza minima settimanale.

Alcune utenze caratterizzate da produzione elevata di questo rifiuto, potranno essere dotate di apposito contenitore riservato oppure conferire al servizio di raccolta i rifiuti in pacchi opportunamente legati.

2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere posticipata al primo giorno successivo non festivo.

3. I rifiuti dovranno essere ben chiusi in apposite scatole di cartone e/o sacchetti di carta ovvero utilizzando contenitori specifici, al fine di evitare spargimento per le strade. In alternativa potranno essere consegnati legate con spago.

4. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.
5. La pulizia dei contenitori stradali sarà effettuata periodicamente a cura del Gestore, mentre la pulizia dei contenitori dati in uso alle utenze nel servizio con sistema "porta a porta" spetta alle utenze stesse, così come indicato all'art. 47.

## **Art. 20 Gestione delle frazioni plastica, vetro e lattine**

1. La raccolta delle frazioni plastica, vetro, lattine in alluminio e banda stagnata viene effettuata con appositi contenitori stradali "di prossimità" e/o con sistema "porta a porta", tramite appositi sacchi o contenitori, con frequenza minima settimanale. Gli imballaggi in metallo possono essere associati ad uno dei due flussi (plastica e vetro) a seconda della condizioni praticate dagli impianti di conferimento. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario. La frequenza sarà adattata ed incrementata soprattutto per le utenze selezionate caratterizzate da una produzione elevata di questi materiali, per le quali i rifiuti saranno raccolti domiciliarmente.
2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere posticipata al primo giorno successivo non festivo.
3. I contenitori stradali "di prossimità" verranno posizionati di norma in modo tale da rendere disponibile agli utenti il conferimento di tutte le frazioni sopra elencate nello stesso punto di raccolta. La pulizia di detti contenitori stradali sarà effettuata periodicamente a cura del Gestore.
4. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.
5. La pulizia dei contenitori stradali sarà effettuata periodicamente a cura del Gestore, mentre la pulizia dei contenitori dati in uso alle utenze nel servizio con sistema "porta a porta" spetta alle utenze stesse, così come indicato all'art. 47.

## **Art. 21 Gestione della frazione secca residua**

1. La raccolta della frazione secca residua dei R.U. viene effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.
2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere posticipata al primo giorno successivo non festivo.
3. I rifiuti secchi residui dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti a perdere di opportune dimensioni e quindi conferiti all'interno di contenitori stabiliti dal Consorzio, in accordo con il Comune.
4. Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati verrà utilizzato il sistema "porta a porta" con appositi contenitori i quali verranno svuotati di norma con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.
5. La pulizia dei contenitori stradali sarà effettuata periodicamente a cura del Gestore, mentre la pulizia dei contenitori dati in uso alle utenze nel servizio con sistema "porta a porta" spetta alle utenze stesse, così come indicato all'art. 47.

6. I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.

## **Art. 22 Gestione dei rifiuti ingombranti**

1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (elettrodomestici ad esclusione dei RAEE, mobili, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.

2. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:

- stazione ecologica
- ritiro su appuntamento

3. Nel caso di conferimento nella stazione ecologica, si fa riferimento a quanto previsto al successivo art. 31.

4. La consegna presso la stazione ecologica è gratuita per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche secondo quanto previsto nell'apposito Regolamento.

5. Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato esclusivamente per le utenze domestiche.

6. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

7. In alternativa i giorni di erogazione del servizio possono essere predeterminati: in questo caso il Gestore deve informare la popolazione circa i giorni di passaggio e le modalità di conferimento. In ogni caso l'utente deve preavvisare il Gestore stesso. Non è quindi ammesso l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di cassonetti stradali (dove questi sono presenti) senza aver fissato preventivamente l'appuntamento di raccolta.

8. E' vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc..

## **Art. 23 Gestione dei rifiuti assimilati agli urbani**

1. Al fine di ottimizzare e ridurre la quantità di rifiuti, le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilabili agli urbani provenienti da attività di tipo economico-produttivo, che verranno suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, con le caratteristiche dei rifiuti domestici.

**Art. 24 Gestione dei rifiuti urbani particolari**

1. Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani particolari nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.

2. A tal fine il Gestore effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso la stazione ecologica; per tali contenitori valgono le norme previste dal presente regolamento, in particolare:

- le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori. Tali contenitori sono posizionati a cura del Gestore di norma all'interno e/o in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi, e anche nelle stazioni e nelle piazzole o aree dove sono sistemati i contenitori per gli altri tipi di rifiuti;
- i farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati di norma all'interno e/o in prossimità di tutte le farmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché all'interno e/o in prossimità delle sedi delle Unità sanitarie locali, dei distretti sanitari di base, studi medici;
- gli altri rifiuti particolari devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa presso un centro di raccolta autorizzato ovvero negli appositi contenitori, se predisposti.

3. I contenitori per i rifiuti particolari devono essere svuotati dagli operatori addetti, quando essi risultino ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti, e comunque con cadenza minima, tale da garantire l'utilizzo degli stessi. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

4. Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per questa raccolta verranno effettuate con le modalità previste dal presente Regolamento, con frequenza di norma semestrale.

5. I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.

**Art. 25 Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale**

1. I rifiuti di prodotti e dei relativi contenitori etichettati T e/o F, di lampade a scarica e di toner esausti, di fotocopiatrici e stampanti laser, e altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale sono conferiti dagli utenti presso le stazioni ecologiche, secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento, o con le modalità che verranno comunicate all'atto di avvio di tali nuove modalità di raccolta.

**Art. 26 Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie**

1. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o interventi effettuati da utenze domestiche, vanno conferiti presso le stazioni ecologiche secondo le modalità dell'apposito Regolamento.
2. Nel caso di interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria ed edilizi in genere, all'atto della DIA deve essere indicato dove saranno conferiti i materiali inerti di risulta. Ad ultimazione dei lavori dovrà essere prodotto il certificato di avvenuto smaltimento presso gli impianti autorizzati.
3. È vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e del secco residuo.

#### **Art. 27 Conferimento e raccolta di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e derivanti dalle pratiche del fai da te**

1. Tali materiali, essenzialmente oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dal veicolo a motore e dalle pratiche del "fai da te" dalle utenze, possono essere conferiti, secondo le modalità indicate nell'Art. 22.

#### **Art. 28 Altre raccolte differenziate**

1. Il Consorzio, in accordo con il Comune può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi, se presente, della stazione ecologica comunale, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.
2. All'atto dell'istituzione il Consorzio, in accordo con il Comune stabilirà, le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

#### **Art. 29 Associazioni di volontariato**

1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei R.U. o partecipare ad iniziative organizzate dal Consorzio, in accordo con il Comune o altri enti, e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello di Consortile.
2. Le attività delle associazioni di volontariato dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dal Consorzio, in accordo con il Comune.

#### **Art. 30 Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione**

1. Il Consorzio, in collaborazione con il Comune, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Almeno ogni semestre viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare dei dati aggiornati della raccolta differenziata, per rendere partecipi i cittadini.

3. Inoltre potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

4. Vengono inoltre favorite iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo Regolamento da parte delle utenze del servizio.

### **Art. 31 Stazione ecologica**

1. La stazione ecologica è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti urbani costituito da una area attrezzata (recintata o custodita), al ricevimento direttamente dagli utenti di R.U. e loro frazioni. Pertanto è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta ed è disciplinata da apposito Regolamento.

2. Nella stazione ecologica verranno raccolte di norma le seguenti frazioni di rifiuto opportunamente integrabili con altre in relazione alle effettive necessità:

- VERDE
- CARTA
- CARTONE
- PLASTICA
- VETRO
- LEGNO
- INGOMBRANTI
- RAEE
- RUP (suddivisi per tipologia)
- OLI
- INERTI
- ALTRI RIFIUTI

3. Tali raccolte vanno ad integrare quelle previste agli articoli precedenti del presente Regolamento.

4. L'attività della stazione ecologica (gestione, orari, modalità di registrazione di particolari rifiuti, ecc.) viene determinata con uno specifico provvedimento adottato a cura del Comune in accordo con il Consorzio (disciplina per l'accesso e la gestione della stazione ecologica comunale).

5. Gli utenti del servizio potranno accedere al centro solo negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro.

6. La stazione ecologica verrà gestita e controllata da personale autorizzato che avrà cura di mantenerla pulita ed in ordine.

7. Le varie tipologie di rifiuto dovranno essere conferite in zone delimitate, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, multibenne, altri contenitori, ecc.) per quel tipo di rifiuto.

8. I contenitori una volta riempiti dovranno essere prelevati e inviati a recupero o smaltimento senza causare alcuna interruzione della possibilità di conferimento degli utenti nella stazione multiraccolta.

9. Nella stazione ecologica potranno essere eseguite cernite, suddivisioni (ad es. sugli ingombranti) o pretrattamenti (ad es. Imballaggio), da parte di personale autorizzato, tali da consentire l'avvio a recupero di particolari frazioni di R.U.

10. Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per le raccolte all'interno dell'area verranno effettuate con le modalità previste nell'apposito Regolamento.

### **Art. 32 Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato**

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolari tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interrimento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.

2. Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).

## **TITOLO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI**

### **Art. 33 Definizione e disposizioni**

1. Il presente titolo riguarda le attività di Gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani:

- a) Rifiuti Urbani esterni, come definiti al precedente art. 3;
- b) Rifiuti Urbani Cimiteriali, come definiti al precedente art. 3.

### **Art. 34 Spazzamento**

1. Il servizio di spazzamento viene effettuato entro il perimetro delineato di volta in volta dal Consorzio, in accordo con il Comune, secondo le effettive necessità ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.

2. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;

f) le aiuole, i giardini e le aree verdi;

g) aree che ospitano i mercati comunali o feste e manifestazioni pubbliche.

3. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi da effettuarsi in un giorno feriale.

4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono possibilmente essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

7. Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale, è a carico degli Enti competenti.

### **Art. 35 Spazzamento delle foglie**

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.

2. Lo spazzamento delle foglie può essere eseguito dal Gestore e/o da altra ditta incaricata.

3. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto all'impianto finale di trattamento.

### **Art. 36 Cestini stradali**

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Gestore provvede alla installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

2. I cestini stradali vengono di norma svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti o di spazzamento con le medesime modalità e periodicità previste per la raccolta dei rifiuti secchi residui.

3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

### **Art. 37 Raccolta rifiuti abbandonati**

1. Riguarda in particolare la raccolta di rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia.

2. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal Gestore, su richiesta del Consorzio, in accordo con il Comune. Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio

comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.

3. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.

4. L'Amministrazione comunale in collaborazione con il Consorzio adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di rintracciare gli eventuali soggetti responsabili dell'abbandono.

### **Art. 38 Raccolta carogne animali**

1. Il Gestore provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati.

2. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

3. Analogamente i rifiuti di origine animale seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento.

### **Art. 39 Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri edili**

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo e rispettare le indicazioni di conferimento di cui all'art. 26.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e da infrastrutture di qualsiasi natura.

### **Art. 40 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi**

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

2. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo

e plastica. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.

#### **Art. 41 Pulizia dei mercati**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori e/o sacchetti predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

2. I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi di norma in sacchi approvati dal Consorzio, in accordo con il Comune ed inseriti in appositi contenitori.

#### **Art. 42 Pozzetti stradali - grigliati**

1. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti a cura del Gestore.

2. E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

#### **Art. 43 Aree adibite a circhi, giostre, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, giostre, ed altre manifestazioni analoghe debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.

2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione. Dovranno inoltre all'atto del ritiro di dette autorizzazioni, documentare gli accordi presi con il Gestore del Servizio, per la fornitura e il posizionamento di tutti i contenitori per la raccolta di tutte le topologie di rifiuti.

3. Il Comune può richiedere, in accordo con il soggetto Gestore, la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

#### **Art. 44 Altri servizi di pulizia**

1. Il Gestore effettua la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base) ed il diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi per quanto possibile effetti collaterali nocivi al terreno e all'ambiente circostante.

#### **Art. 45 Sgombero neve**

1. In caso di nevicate il Comune, anche tramite il Gestore, deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di breccia e/o di miscele criodratriche, o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

2. Nel caso di aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari della concessione.

#### **Art. 46 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata**

1. Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

#### **Art. 47 Lavaggio dei contenitori**

1. La pulizia dei contenitori stradali è garantita dal Gestore del servizio, mentre quella dei contenitori concessi in comodato d'uso per il servizio con modalità "porta a porta" è a cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Assieme ai contenitori verranno lavati e disinfettati pure i luoghi sui quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si rendesse necessaria e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori. Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori saranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quant'altro.

2. Nei casi in cui verranno utilizzati contenitori di dimensioni tali da renderne impossibile o disagiata la pulizia e la manutenzione da parte degli utenti (quali bidoni, cassonetti, benne o cassoni) il soggetto Gestore potrà provvedere alla corretta pulizia e disinfezione dei contenitori stessi con cadenze adeguate in funzione della frazione di rifiuto raccolta.

**Art. 48 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
2. I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi , zanzare ecc..
4. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

**Art. 49 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali ed il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, hanno l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio di una trattrice agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).
3. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal servizio che può rivalersi sui responsabili.

**Art. 50 Disposizioni diverse**

1. Il proprietario ed il costruttore che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sono obbligati a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
2. Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei Regolamenti Comunali.

**Art. 51 Lavaggio, disinfezione e diserbo delle strade e piazze**

1. Il servizio di lavaggio e/o disinfezione e/o diserbo delle strade, delle piazze, dei viali, dei sottopassaggi veicolari e pedonali ricadenti all'interno delle zone dove è previsto lo spazzamento, deve essere eseguito di norma su specifica richiesta del Comune.
2. Il servizio di lavaggio e/o disinfezione e/o diserbo deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.
3. Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.
4. Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura che consenta di spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

**Art. 52 Gestione dei rifiuti cimiteriali**

1. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
  - a) ordinaria attività cimiteriale;
  - b) esumazioni ed estumulazioni con produzione di frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc..
2. I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente.
4. I rifiuti di cui alla lett. b) del precedente comma 1 devono:
  - essere confezionati dopo l'eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
  - essere depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all'interno del cimitero;
  - essere avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa devono essere smaltiti in discariche autorizzate per rifiuti urbani.
5. Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.
6. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

## TITOLO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

### Art. 53 Principi fondamentali

1. La gestione del servizio di igiene urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43.
2. In particolare, la gestione del servizio deve:
  - essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
  - garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
  - ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
  - garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
  - garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

### Art. 54 Mezzi di raccolta

1. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella stazione di trasferimento è effettuato con idonei automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.
2. Gli automezzi di cui al comma precedente devono essere autorizzati secondo le norme vigenti.
3. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare la compattazione dei rifiuti e garanzie di igienicità, anche in relazione alla notevole distanza dal centro di smaltimento, l'Amministrazione comunale può concedere l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti vengano stoccati provvisoriamente in appositi containers, oppure riversati direttamente negli autocompattatori.
4. Le stazioni di trasferimento possono essere eventualmente dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati e della quantità dei rifiuti raccolti.
5. Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito.
6. I mezzi e le attrezzature devono essere tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti; le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.

### **Art. 55 Destinazione dei rifiuti raccolti**

1. Il trattamento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al servizio di raccolta pubblico avviene presso l'impianto previsto nella Piano Provinciale dei rifiuti, o altri impianti autorizzati dalla Provincia o della Regione.
2. Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

## **TITOLO V - ACCERTAMENTI E SANZIONI**

### **Art. 56 Controlli ed accertamenti**

1. Per quanto concerne le violazioni al presente Regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generale all'igiene ambientale, le attività di controllo, accertamento e sanzionatorie sono attribuite al Corpo di Polizia Municipale, con la collaborazione, ove ritenute necessarie dell'Ufficio Ambiente e/o delle altre Unità Operative dell'Area Tecnica.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. Il Consorzio e/o il Comune potranno provvedere, nell'ambito delle disposizioni di Legge vigenti, alla formazione e all'istituzione di ulteriori soggetti cui affidare i medesimi poteri di controllo e/o accertamento.
4. I proventi delle somme riscosse con l'emanazione delle sanzioni amministrative a seguito dell'attività di vigilanza e controllo sono devolute all'Amministrazione Comunale.
5. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dal Consorzio e/o dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 57 Sanzioni**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI – Capo 1, dall' Art. 254 all'Art. 263 del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modifiche ed integrazioni e da altre normative specifiche in materia, per le violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro nei confronti dei responsabili delle violazioni, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, oltre il recupero delle eventuali spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 è l'Amministrazione Comunale.

Gli importi delle sanzioni pecuniarie stabiliti dal presente Regolamento possono essere aggiornati e integrate con atto della Giunta municipale.

2. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati nei commi precedenti del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene erogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata nei commi precedenti del presente articolo.

3. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze del Sindaco emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs. n. 152/2006 o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.

4. Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D.Lgs. n. 152/2006.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE**

### **Art. 58 Contratto integrativo**

1. Il soggetto gestore, anche se non altrimenti tenuto, può stipulare con gli utenti, in particolare con le utenze non domestiche caratterizzate da una elevata o particolare produzione di rifiuto recuperabile, un contratto integrativo per l'erogazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani a garanzia della corretta fruizione del servizio erogato e del pagamento del servizio anche in relazione ad eventuali investimenti sostenuti per l'attivazione dello stesso.

### **Art. 59 Disposizioni finali e transitorie**

1. Sono di competenza della Giunta Comunale/Dirigente competente, in accordo con il Consorzio, le modifiche al presente Regolamento purché non alterino i contenuti dello schema tipo di regolamento votato dall'Assemblea consortile.

### **Art. 60 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento viene pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

2. Sono revocati gli articoli di norme e regolamenti comunali che risultano con esso in contrasto ovvero incompatibili.

## **Allegato A**

### **ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI**

#### **1 - Assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani**

Le disposizioni successive disciplinano i criteri e le modalità di assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali ai sensi del D.P.R. n. 158/ 99, del D.Lgs. n. 22/97 del D.Lgs. n. 152/06 e del D.Lgs. n. 4/08.

L'assimilazione si realizza qualora vengano contemporaneamente rispettati i criteri di assimilazione qualitativi e quantitativi di seguito riportati.

L'assimilazione comporta la obbligatorietà della raccolta da parte del servizio e la conseguente applicazione della tassa-tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani da applicarsi allo specifico parametro di riferimento.

#### **2 - Esclusioni**

a) Sono esclusi dall'assimilazione tutti i rifiuti speciali classificati pericolosi ai sensi del D.Lgs. n. 152/06.

b) Vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che richiedono un sistema di raccolta convenzionale con frequenza superiore a quella giornaliera (24 h).

c) Per sistema convenzionale si intende la raccolta eseguita nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento di Igiene Urbana su area pubblica con il sistema porta-porta e di prossimità.

d) In particolari condizioni e in riferimento a specifiche tipologie di rifiuti, potranno essere concordate con il soggetto gestore del servizio modalità diverse di raccolta.

e) Sono, infine, esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal gestore del pubblico servizio, quali ad esempio materiali non aventi consistenza solida e prodotti eccessivamente polverulenti.

f) Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 152/06, nonché ogni altra disposizione normativa che individui particolari forme di smaltimento o riutilizzo.

#### **3 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani**

Sino all'emanazione da parte dello Stato, ai sensi dell'Art. 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 22/19 (vigente nelle more dell'approvazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/06 all'Art. 195, comma, 2 lett. e) dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, sono dichiarati assimilabili i rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, che rispettino le seguenti condizioni:

1. i rifiuti speciali non pericolosi siano compresi nel seguente elenco:

## **02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI**

### 02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10 rifiuti metallici

### 02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco: della produzione di conserve alimentari: della produzione di lievito ed estratto di lievito: della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

### 02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

## **03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI. POLPA, CARTA E CARTONE**

### 03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

### 03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

## **04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,**

### 04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

## **07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI**

### 07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU1 di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali)

07 02 13 rifiuti plastici

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

### **08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA**

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

### **12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

### **15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**

*(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs. 22/97)*

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose

**16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13. 14. 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso non contenenti componenti pericolosi.

16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.

16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

**17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE**17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

- 17 04 04 zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 06 stagno
- 17 04 07 metalli misti

**18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO, IN QUANTO GIÀ CLASSIFICATI RIFIUTI URBANI DAL D.P.R. 254/03)**

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R. 254/03

18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose

18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati;

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03;

18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose;

**20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

20 01 frazioni oggetto di raccolti 15 01)

- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili

- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
- 20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
- 20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo
- 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

- 20 02 01 rifiuti biodegradabili
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
- 20 03 02 rifiuti dei mercati
- 20 03 03 residui della pulizia stradale
- 20 03 07 rifiuti ingombranti
- 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti

2. rifiuti speciali non pericolosi, abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;

3. rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, siano conferiti nel rispetto dei limiti QUANTITATIVI, di seguito indicati:

a) Il comune, quantificherà i rifiuti assimilati, in base alle produzioni specifiche per ogni categoria di attività, desunte da rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, ovvero sulla base delle quantità indicate nella tabella relativa alla produzione delle utenze non domestiche, di cui all'All. I, del D.P.R. 158/99;

b) le frazioni dei quantitativi di rifiuti assimilati, individuate secondo i criteri della precedente lettera a), differenziate e indifferenziate, destinate alle operazioni di recupero e smaltimento, non devono superare i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate:

- 1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto fino ad un max di 5,65 kg/mq all'anno;
- 2 Sale teatrali e cinematografiche fino ad un max di 4,25 kg/mq all'anno;

- 3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta  
fino ad un max di 4,8 kg/mq all'anno;
- 4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi  
fino ad un max di 7,45 kg/mq all'anno;
- 5 Stabilimenti balneari  
fino ad un max di 6,18 kg/mq all'anno;
- 6 Esposizioni, Autosaloni  
fino ad un max di 5,12 kg/mq all'anno;
- 7 Alberghi con ristorante  
fino ad un max di 14,67 kg/mq all'anno;
- 8 Alberghi senza ristorante  
fino ad un max di 7,8 kg/mq all'anno;
- 9 Case di cura e di riposo  
fino ad un max di 13,55 kg/mq all'anno;
- 10 Ospedali  
fino ad un max di 15,67 kg/mq all'anno;
- 11 uffici, Agenzie, Studi professionali  
fino ad un max di 8,9 kg/mq all'anno;
- 12 Banche ed Istituti di credito  
fino ad un max di 7,89 kg/mq all'anno;
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri  
beni durevoli  
fino ad un max di 11,26 kg/mq all'anno;
- 14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze  
fino ad un max di 13,21 kg/mq all'anno;
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed  
ombrelli, antiquariato  
fino ad un max di 7,9 kg/mq all'anno;
- 16 Banchi di mercato di beni durevoli  
fino ad un max di 9,9 kg/mq all'anno;
- 17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista  
fino ad un max di 10,32 kg/mq all'anno;
- 18 attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista  
fino ad un max di 9,1 kg/mq all'anno;
- 19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto  
fino ad un max di 11,58 kg/mq all'anno;

- 20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)  
fino ad un max di 2,93 kg/mq all'anno;
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici  
fino ad un max di 4,0 kg/mq all'anno;
- 22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie  
fino ad un max di 29,93 kg/mq all'anno;
- 23 Mense, Birrerie, Amburgherie  
fino ad un max di 39,8 kg/mq all'anno;
- 24 Bar, Caffè, Pasticcerie  
fino ad un max di 22,55 kg/mq all'anno;
- 25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari  
fino ad un max di 21,55 kg/mq all'anno;
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste  
fino ad un max di 21,5 kg/mq all'anno;
- 27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio  
fino ad un max di 38,9 kg/mq all'anno;
- 28 Ipermercati di generi misti  
fino ad un max di 13,51 kg/mq all'anno;
- 29 Banchi di mercato di generi alimentari  
fino ad un max di 32 kg/mq all'anno;
- 30 Discoteche, Night club  
fino ad un max di 6,8 kg/mq all'anno
- 31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali)  
fino ad un max di 20 kg/mq all'anno;

i succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati al recupero ed allo smaltimento, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della TARSU o della Tariffa, deve essere ridotto, rispettivamente ai sensi del D.Lgs. 507/1993 e del D.Lgs. 22/1997, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero,

mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

4. la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi deve essere svolta tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;

5. i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate ed indifferenziate, sono destinati alle operazioni di smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente individuati dall'amministrazione;

6. i rifiuti speciali non pericolosi, devono essere compatibili, sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale, sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;

7. i principi di efficacia, efficienza ed economicità, di cui all'Art. 21, comma 2 del D.Lgs. 22/1997, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, devono essere rispettati dal Comune, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, sul territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità individuate, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, ad un costo equo e concorrenziale a livello di mercato.